

## **STATUTO**

**SOCIETA' ESERCIZIO  
AEROPORTO MAREMMA -  
SEAM SPA**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: GROSSETO GR

Numero REA: GR - 75870

Codice fiscale: 00950780536

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2008 - Statuto completo .....	2
--	---

ALLEG. C

REP. 34681

RACC. 20458

**STATUTO**

della

**"Societa' Esercizio Aeroporto della Maremma****- Grosseto - SEAM S.p.a."**

## TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA DELLA SOCIETA'

## Articolo 1

Fra l'Amministrazione Provinciale di Grosseto, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Grosseto ed il Comune di Grosseto quali soci fondatori, e' costituita una societa' per azioni sotto la denominazione "Societa' Esercizio Aeroporto della Maremma - Grosseto - SEAM S.p.A."

## Articolo 2

La societa' ha sede legale in Grosseto, all'indirizzo risultante presso il registro imprese.

## Articolo 3

L'oggetto principale dell'attivita' societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attivita' aeroportuale, nonche' nelle attivita' connesse o collegate purché non a carattere

	prevalente.	
	A tale scopo la societa' potra':	
	a) ottenere la concessione e l'esercizio dell'aeroporto civile di Gros-	
	seto;	
	b) promuovere e provvedere alla manutenzione ed al completamento	
	di opere gia'	
	esistenti ed alla realizzazione di nuove, per garantire il miglior uso	
	dell'aeroporto;	
	c) gestire i servizi di assistenza a terra dei velivoli civili e commerciali	
	in sosta nell'aeroporto di Grosseto;	
	d) promuovere la valorizzazione e lo sfruttamento del medesimo con	
	l'istituzione di linee aeree;	
	e) stipulare convenzioni con compagnie aeree;	
	f) stabilire tariffe, formulare onorari e prendere in genere tutte quelle	
	iniziative che rientrano nelle finalita' della societa';	
	g) promuovere il miglioramento delle comunicazioni e dei servizi di	
	trasporto	
	di persone e cose dall'aeroporto ai centri vicini e viceversa.	
	In relazione all'oggetto sociale, la societa' potra' compiere tutte le	
	operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobi-	
	liari ritenute necessarie ed utili dal Consiglio di Amministrazione per	
	il perseguimento dei fini della societa';	
	potra' infine contrarre mutui, dare o ricevere partecipazioni sotto	
	qualsiasi forma a e da altre societa' e imprese aventi oggetto sociale	
	analogo o affine oconnesso al proprio, sia direttamente che indiret	
	2	

tamente e compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili in	
conformita' a quanto decidera' il Consiglio di Amministrazione cui e'	
dato ogni piu' ampio potere al riguardo. Il	
limite massimo della partecipazione a societa' aventi finalita' come	
innanzi prevista e' fissato nel 5% (cinque per cento) del loro capitale.	
Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società SEAM SpA si im-	
pegna, ai sensi del punto 7 della Direttiva ministeriale n° 135/T del	
12/09/2007, a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel	
piano degli interventi.	
Articolo 4	
La durata della societa' e' fissata dal giorno della sua costituzione sino	
al 31 dicembre 2030 e potra' essere prorogata con deliberazione del-	
l'Assemblea dei soci. La societa' potra' essere sciolta anticipatamente	
con deliberazione dell'Assemblea sociale.	
TITOLO II	
CAPITALE SOCIALE	
Articolo 5	
Il capitale sociale è di Euro 2.213.860,00 (duemilioniduecentotredi-	
cimilaottocentosessanta virgola zerozero) ripartito in 1.006.300	
(unmilione seimilatrecento) azioni da Euro 2,20 (due virgola venti)	
cadauna e potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea	
generale dei soci anche mediante emissione di azioni di preferenza e	
privilegiate ed aventi comunque diritti diversi da quelle delle prece-	
denti azioni.	
Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria la societa' potra'	

	emettere obbligazioni sotto l'osservanza delle disposizioni delle leggi speciali emanate ed emanande in materia.	
	Articolo 6	
	L'assemblea straordinaria puo' deliberare di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Con la medesima delibera l'assemblea straordinaria disciplina le modalita', le condizioni di emissione, i diritti che gli strumenti finanziari forniscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e la eventuale legge di circolazione.	
	Articolo 7	
	Alla societa' possono partecipare soggetti pubblici o privati, e questi ultimi siano essi persone fisiche o non. In ogni caso la misura minima della partecipazione di soci pubblici al capitale sociale non puo' essere inferiore al quinto. La scelta del socio privato di maggioranza e la cessione a privati delle quote di maggioranza avvengono secondo quanto previsto dall'art.2 comma 2-3 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12.11.97.	
	L'ingresso di altri enti locali nella societa' avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione cui spetta di determinare anche il tempo, le condizioni e le modalita' di versamento degli importi di partecipazione singolarmente sottoscritti ed ammessi.	
	Articolo 8	
	Le azioni sociali sono nominative, e non potranno tramutarsi al por	
	4	



	generali. Per ogni eventuale effetto e per ogni rapporto con la societa', anche durante l'eventuale stato di liquidazione, gli azionisti eleggono domicilio all'indirizzo risultantedal libro soci.	
	Articolo 9	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';	
	b) la trasformazione della societa';	
	c) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;	
	f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.	
	Qualora la societa' sia soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spettera' altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:	
	a) la proroga del termine;	
	b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.	
	Il socio che intende recedere dalla societa' deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La racco	
	6	



	<p>alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione e' determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la societa', che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente.</p>	
	<p>Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c. Gli amministratori offrono le azioni del socio recedente in opzione agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione e' depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a centoventi giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. L'organo amministrativo può collocare anche presso terzi le azioni inoptate. In caso di mancato collocamento delle azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso, esse vengono rimborsate mediante acquisto dalla societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della societa'.</p>	
	8	

	Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le
	disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.;
	ove l'opposizione sia accolta la societa' si scioglie.
	TITOLO III
	ORGANI DELLA SOCIETA'
	Articolo 10
	Gli organi della societa' sono:
	a) l'Assemblea dei soci;
	b) il Consiglio di Amministrazione;
	c) il Presidente ed il vice-Presidente;
	d) il Collegio sindacale
	e) il Revisore o una Società di revisione contabile.
	Articolo 11
	L'Assemblea generale legalmente convocata e costituita rappresenta
	la generalita' degli azionisti e le deliberazioni prese in conformita'
	della legge e del presente statuto vincolano anche i dissenzienti e gli
	assenti. I soci vengono convocati in assemblea ordinaria e straordina-
	ria. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di Amministrazione o
	dalla persona da questi delegata, nella sede sociale o in altro luogo
	purche' in Grosseto. L'Assemblea ordinaria deve essere indetta ogni
	anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando
	particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea puo' essere convocata
	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. L'Assemblea
	straordinaria e' convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministra-
	zione lo ritenga opportuno nonche' in ogni caso previsto dalla legge.
	9

	Quando la convocazione sia richiesta da tanti soci che rappresentino	
	almeno il quinto del capitale sociale, la relativa domanda dovra' indi-	
	care gli argomenti da trattare ed il giorno dell'adunanza dovra' cadere	
	entro il termine di un mese da quello in cui la domanda sara' stata ri-	
	cevuta.	
	Articolo 12	
	La convocazione dell'Assemblea e' fatta mediante recapito ai soci,	
	almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, di racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo dell'adunanza stessa e l'elenco delle materie da	
	trattare. La convocazione potra' esser fatta anche mediante avviso	
	comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazio-	
	ne potra', altresì, essere fatta mediante avviso pubblicato sulla Gaz-	
	zetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano nazionale "Il	
	Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adu-	
	nanza. Con lo stesso avviso potra' essere fissata anche la seconda	
	convocazione, la quale dovra' avvenire a distanza di almeno venti-	
	quattro ore e non oltre trenta giorni dalla prima. Qualora l'Assemblea	
	di prima convocazione non risultasse costituita per difetto nel nume-	
	ro degli intervenuti e non fosse stata preventivamente fissata la data	
	della seconda convocazione, l'Assemblea sara' riconvocata entro	
	trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso da pubblicarsi nella	
	Gazzetta	
	Ufficiale almeno otto giorni prima dell'adunanza. Qualsiasi delibera	

	zione presa relativamente ad un oggetto che non sia stato indicato
	nell'ordine del giorno sara' nulla. L'Assemblea sara', altresì, valida-
	mente costituita anche senza formalita' di convocazione quando sia
	presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti
	tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica. Tuttavia, in tale
	ipotesi, ciascuno degli intervenuti potra' opporsi alla discussione degli
	argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato. E'
	ammessa la possibilita' che le assemblee ordinarie e straordinarie
	si tengano in audio/video conferenza a condizione che:
	- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identita' e la
	legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adu-
	nanza;
	constatare e proclamare i risultati della votazione identificando asten-
	sioni, voti favorevoli e contrari;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli
	interventi da verbalizzare;
	- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire
	in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti
	all 'ordine del giorno,
	- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video col-
	legati a cura della societa' nei quali i partecipanti potranno affluire.
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luo-
	go in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde
	consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
	Articolo 13



	tanti soci che rappresentano in proprio o per delega almeno la meta' del capitale sociale.
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sara' valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti. Per la nomina dei Consiglieri, dei Sindaci e delle cariche sociali e' sufficiente la maggioranza relativa.
	Articolo 16
	L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale. In seconda convocazione invece l'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tuttavia sara' sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione e lo scioglimento anticipato della societa', il trasferimento della sede sociale, la emissione di azioni privilegiate, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2441 c.c., nonche' in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.
	Articolo 17
	Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'Assemblea si terra' sempre conto delle azioni degli Amministratori, nonche' di quelle rappresentate da qualsiasi azionista che per qualsiasi ragione si astenesse dal voto. Ogni azione da' diritto ad un

	voto.	
	Articolo 18	
	Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di	
	processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Se-	
	gretario. I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un	
	notaio, quando cio' sia prescritto dalla legge. Quando occorresse pre-	
	sentare copia ed estratto di tali verbali, essi saranno autenticati dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci in	
	carica al momento in cui si effettua la presentazione. Trascorsi 90	
	(novanta) giorni dalla data della deliberazione, e se questa e' soggetta	
	alla iscrizione nel registro delle imprese, dalla data della iscrizione, gli	
	azionisti anche assenti e dissenzienti, decadono dal diritto di impu-	
	gnare la deliberazione stessa.	
	Articolo 19	
	Spetta all'assemblea:	
	- l'approvazione del bilancio;	
	- la nomina e la revoca degli amministratori;	
	- la nomina del Collegio sindacale;	
	- la nomina del revisore contabile o Società di revisione;	
	- la deliberazione sulla responsabilita' degli amministratori e dei Sin-	
	daci;	
	- l'approvazione del regolamento sui lavori assembleari;	
	- l'autorizzazione al compimento di specifici atti di gestione su inizia-	
	tiva degli amministratori;	
	- la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua	
	14	

	competenza.
	Articolo 20
	Spetta all'assemblea straordinaria:
	- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
	- deliberare sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
	- deliberare sull'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti
	patrimoniali o diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'as-
	semblea generale degli azionisti.
	Articolo 21
	L'amministrazione della societa' e' affidata ad un Consiglio di Ammi-
	nistrazione, espressione proporzionale del capitale pubblico e privato,
	composto da un numero dispari di componenti compreso tra un
	minimo di tre ed un massimo di undici; esso dura in carica tre esercizi
	e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-
	lancio relativo al terzo esercizio. Il Consiglio di amministrazione e'
	nominato dall'Assemblea, previa determinazione del numero dei
	componenti da eleggere. Un terzo dei suoi componenti deve essere in
	possesso dei Requisiti d'indipendenza stabiliti dall'art. 2399 comma 1
	c.c..
	Il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione
	designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero anche
	quelli eventualmente designati dalle Regioni, non può essere superio-
	re a cinque ai sensi del comma 729 dell'art.1 della legge 27/12/2006
	n. 296.
	Articolo 22

	Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice-	
	Presidente. Potra' pure nominare un Segretario anche all'infuori dei	
	suoi membri. In caso di assenza del Presidente ne fara' le veci il Vice-	
	Presidente. Il Presidente ed il Vice-Presidente rimangono in carica	
	per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.	
	Articolo 23	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunira' ogni qual volta il Presi-	
	dente lo giudichi necessario oppure su domanda della maggioranza	
	dei suoi membri. La convocazione sara' fatta per lettera o telegramma	
	indicanti l'ordine del giorno, spediti a domicilio di ciascun membro	
	del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale almeno	
	cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di ur-	
	genza in cui bastera' il preavviso di ventiquattro ore. Agli ammini-	
	stratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del lo-	
	ro ufficio ed un eventuale compenso che sara' stabilito dall'Assem-	
	blea.	
	Articolo 24	
	Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la pre-	
	senza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni	
	saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parita'	
	prevarra' il voto di chi presiede. Delle deliberazioni si fara' constatare	
	mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze,	
	firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	Quando occorresse presentare copia od estratto di verbale questi do-	
	cumenti saranno autenticati dal Presidente o da chi ne fa le veci in ca	

	rica al momento in cui si effettua la presentazione. E' ammessa la
	possibilita' che le adunanze del consiglio di amministrazione si tenga-
	no per video conferenza o altri similari sistemi di comunicazione
	elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identi-
	ficati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi
	tali presupposti il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si tro-
	vano il presidente ed il segretario della riunione.
	Articolo 25
	Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la
	gestione ordinaria e straordinaria della societa', fatta eccezione sol-
	tanto per quegli atti che a norma di legge e del presente statuto sono
	di esclusiva competenza dell'Assemblea. Il Consiglio avra', fra l'altro,
	a titolo indicativo e non tassativo il potere di transigere e compro-
	mettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati
	dalla legge; di acquistare, vendere, permutare e conferire in societa'
	costituite o costituende immobili ed azioni; di assumere interessenze
	o partecipazioni per gli effetti dell'art. 3 del presente statuto; di ac-
	consentire iscrizioni, cancellazioni ed ammortamenti ipotecari; di ri-
	nunciare alle ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Pubblici
	Registri immobiliari da ogni conseguente responsabilita'; di delibera-
	re
	su qualunque azione giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado;
	di autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso Amministra-
	zioni pubbliche e private senza eccezione di sorta e quindi in parti

	colare presso l'Amministrazione del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro ufficio sia pubblico che privato.	
	Articolo 26	
	Il Consiglio puo' delegare le proprie attribuzioni, eccettuate quelle concernenti la redazione del bilancio, nonche' gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale, al Presidente od a qualsiasi altro componente del Consiglio stesso.	
	Articolo 27	
	La rappresentanza della societa', la firma sociale, la facolta' di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, l'ordinaria gestione di affari compresa la nomina e la revoca di procuratori, degli impiegati e del personale spettano al Presidente.	
	Articolo 28	
	Il Consiglio potra' delegare parte dei suoi poteri di ordinaria amministrazione al Presidente ed al Vice-Presidente, congiuntamente o separatamente l'un dall'altro. Il Consiglio potra' inoltre nominare un Direttore determinandone le attribuzioni e fissandone i compensi. Allo stesso, il Consiglio ed il Presidente potranno delegare la firma sociale nei limiti dei poteri loro rispettivamente attribuiti.	
	Articolo 29	
	Il Collegio sindacale e' composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Ai sensi degli artt. 2449 e 2450 c.c. il Presidente del Collegio e' nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Sindaco	
	18	

	effettivo e' nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
	ti. I rimanenti Sindaci sono nominati dall'Assemblea. I Sindaci dura-
	no in carica tre esercizi fino all'Assemblea per l'approvazione del bi-
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Assemblea determina
	la retribuzione del Collegio per il periodo di durata della carica. Sono
	attribuiti al Collegio Sindacale i poteri di cui agli artt. 2403 comma 1 e
	2403 bis c.c. Si applicano ai Sindaci le cause di ineleggibilita' e deca-
	denza di cui all'art. 2399 c.c.
	Articolo 30
	L'assemblea nomina a maggioranza assoluta un revisore o una socie-
	ta' di revisione contabile. Il revisore o la societa' di revisione incari-
	cata del controllo contabile:
	- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicit� almeno
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilita' sociale e la corretta
	rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
	- verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi
	alle norme che li disciplinano;
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e
	sul bilancio consolidato.
	L'attivit� di controllo contabile e' annotata in un apposito libro con-
	servato presso la sede sociale. Nel nominare il revisore, o la societa'
	di revisione, l'assemblea ne determina anche il corrispettivo per tutta
	la durata dell'incarico, la cui durata non puo' eccedere i tre esercizi
	sociali. Il revisore o la societa' di revisione debbono possedere, per

	tutta la durata del loro mandato, i requisiti di cui all'art. 2409 quin-	
	quies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In	
	caso di decadenza del revisore, o della societa' di revisione, gli ammi-	
	nistratori convocano senza indugio l'assemblea, per la nomina del	
	nuovo revisore o societa' di revisione. I revisori cessano dal proprio	
	ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio so-	
	ciale e sono rieleggibili.	
	TITOLO IV	
	BILANCIO ED UTILI	
	Articolo 31	
	Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il	
	trentuno dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consi-	
	glio forma il bilancio e l'inventario tenuti presenti i criteri di legge. Ai	
	sensi del Regolamento 12.11.1997 n. 521 del Ministero dei Trasporti	
	e della Navigazione i risultati dell'esercizio delle attivita' connesse o	
	collegate di cui all'art. 4, 1^ comma, sono separatamente evidenziate	
	ed illustrate, in maniera chiara e distinta nei bilanci e in tutti i docu-	
	menti contabili.	
	Articolo 32	
	Gli utili risultanti dal bilancio annuale, al netto degli ammortamenti,	
	delle svalutazioni, delle eventuali perdite dei precedenti esercizi e	
	delle imposte saranno suddivisi come segue:	
	- il 5% (cinque per cento) al Fondo di riserva legale;	
	- il residuo sara' accantonato in apposito fondo, da destinare al mi-	
	glioramento e/o alla realizzazione di infrastrutture aeroportuali, de	

